

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

LA SORTE DEGLI ARRICCHIMENTI NELLA CRISI DELLA COPPIA Prof. Avv. Chiara Favilli

NON SOLO MANTENIMENTO:
LE QUESTIONI PATRIMONIALI DOPO LA
ROTTURA DELLA COPPIA
(Firenze, 23 febbraio 2018)

Fattispecie considerate

· Modificazioni della sfera patrimoniale individuale, riconducibili all'intervento o al contributo variamente configurabile del coniuge o del partner, la cui sorte rappresenta uno dei tasselli del contenzioso che segue la crisi

· 1) durante il rapporto: incrementi fondati sul presupposto della prosecuzione del rapporto

· A intestazioni fiduciarie di beni;

· B trasferimenti di beni;

· C finanziamento di accessioni e migliorie a beni di proprietà personale dell'altro;

· 2) in sede di definizione del rapporto: perdite determinate da sanzioni fiscali

· D perdita dei benefici prima casa in caso di trasferimento della casa coniugale in sede di separazione consensuale.

Intestazione bene al partner non acquirente

Acquisto di bene immobile o mobile registrato e intestazione al coniuge o al convivente (pagamento o denaro fornito a tal fine)

Ragioni:

a) gratificazione e ricompensa dei sacrifici a favore della famiglia

b) non apparire proprietario dinanzi a terzi

Qualificazioni possibili:

a) negozio fiduciario nel quale l'effetto reale del trasferimento viene temperato da un accordo (*pactum fiduciae*) avente ad oggetto il ritrasferimento del bene al disponente del bene *medio tempore* amministrato → intestazioni fiduciarie

b) donazione remuneratoria (indiretta) o adempimento di obbligazione naturale → v. trasferimenti durante il rapporto

Intestazione fiduciaria

Richiesta restituzione del bene dopo la fine del rapporto

a) facendo valere la natura fiduciaria dell'intestazione (obbligo di restituzione quando si verificano le condizioni indicate nel patto o, in mancanza, a richiesta)

Problema centrale: prova dell'esistenza del patto → documento (anche scrittura privata) contenente il riconoscimento della proprietà del bene a colui che non appare proprietario dai registri ma ad altro soggetto (in specie, coniuge o partner), l'impegno ad osservare un certo comportamento convenuto con il fiduciante ed a restituire al verificarsi di una situazione determinante il venire meno della causa fiduciae.

Pactum fiduciae necessita della forma scritta *per relationem* per analogia con 1351 c.c. (orientamento dominante: contrario solo Cass. 30.1.85 n. 560)

Sua mancanza:

Nullità del patto → inesistenza dell'obbligo di ritrasferimento

Presunzione che il pagamento rappresenti una liberalità o l'adempimento di un'obbligazione naturale anche dimostrando che il prezzo è stato pagato dal non titolare, senza che risulti un impegno a restituire.

Intestazione fiduciaria

Cassazione civile, sez. II, 25.5.2017, n. 13216

Azione del convivente per ottenere la dichiarazione di usucapione sull'immobile acquistato e intestato alla ex-convivente convenuta per difenderlo dalle pretese della ex-moglie nel procedimento di divorzio

Accordo fiduciario di restituzione a richiesta non redatto per scritto

Mancanza forma scritta dell'accordo → nullità → venir meno degli effetti riguarda l'impegno a restituire

Attore sostiene che la nullità del patto travolga anche la compravendita in base alla quale si è verificato l'acquisto della proprietà e del possesso in capo alla convivente intestataria del bene

Decisione:

nullità del patto non tocca la compravendita ad essa collegata

situazione di comproprietà: manca requisito del possesso pubblico del bene con la volontà di escludere l'altrui potere sulla cosa, giacché con i suoi comportamenti manifesta che l'occupazione dell'immobile avveniva non in nome proprio ma della intestataria dell'immobile.

Intestazione fiduciaria

Cassazione civile, 26/05/2014, n. 11757

Azione del marito per accertare l'intestazione fiduciaria alla moglie della quota di partecipazione del capitale della s.r.l. mediante la quale si era realizzato il trasferimento indiretto di immobili

Mancanza di accordo scritto

Decisione:

Inammissibile prova testimoniale del *pactum fiduciae* in base all'art. 2722 c.c. in quanto

patto richiede la forma scritta in quanto comporta il trasferimento di beni immobili, sia pure indiretto, mediante partecipazioni sociali

ammisibile soltanto nel caso in cui il patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, ma **senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento**; qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario **non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti e contrari al contenuto di un documento.**

Intestazione fiduciaria

Cassazione civile, sez. III, 15/05/2014, n. 10633

Per celare ai terzi la reale consistenza del proprio patrimonio, il marito intesta alla moglie alcuni immobili, fornendole le somme necessarie all'acquisto, a fronte del suo impegno unilaterale a ritrasferire gli immobili al marito a sua richiesta.

Successivo rifiuto di ritrasferimento da parte della moglie.

Decisione:

Accordo fiduciario: pluralità di negozi dotati di causa unitaria per cui se lo scopo del negozio fiduciario non sia stato realizzato per indisponibilità di uno dei soggetti coinvolti, occorre identificare e qualificare i singoli negozi giuridici per vedere se l'intervento del giudice può supplire, ed in che modo, alla deficitaria volontà di una delle parti, che si è sottratta in tutto o in parte al suo impegno

Dichiarazione unilaterale: non è meramente ricognitiva, nè mera promessa di pagamento ma fonte di obbligazioni → art. 2932 c.c. purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.

Intestazione fiduciaria

Cassazione civile, sez. II, 29/02/2012, n. 3134

Richiesta di accertamento del carattere fiduciario dell'intestazione di un'azienda acquistata con denaro dell'attore e quindi l'obbligo di ritrasferire in capo alla convenuta

Manca prova del patto (prova non discende dal fatto che pagato con denaro dello stipulante)

Consapevolezza acquisto con denaro altrui → donazione indiretta

Decisione:

Donazione indiretta caratterizzata dal fine (realizzazione di una liberalità) e non dal mezzo (vario e variabile: qui contratto per persona da nominare); irrilevante acquisto con riserva della proprietà (basta che lo stipulante paghi o finanzia).

Intestazione fiduciaria

Cassazione civile, sez. II, 09/05/2011, n. 10163

Moglie chiede revocazione per sopravvenienza di figli di una donazione effettuata in favore del marito

Marito si oppone in quanto tale donazione riguardava un bene che le era stato venduto dal futuro suocero prima del matrimonio e che la donna si era impegnata fiduciariamente a trasferire al coniuge dopo il matrimonio: era quindi da considerare un atto dovuto e non una donazione.

Impegno fiduciario non risulta da atto scritto ma da biancosegno

Decisione:

Patto fiduciario nullo perché non scritto → nessun obbligo giuridico di trasferimento

Atto scritto imprescindibile e non sostituibile dal biancosegno a conferma del patto fiduciario trattandosi di dichiarazione confessoria, atto unilaterale idoneo ad integrare il contratto o a provarlo.

Intestazione fiduciaria

Cassazione civile, sez. III, 14/11/2011, n. 23728

Intestazione fiduciaria di unità immobiliari e di quote della s.p.a. alla convivente di un imprenditore in crisi.

Intestatario sottoscrive un atto con cui dichiara la natura fittizia dei contratti e la titolarità esclusiva della proprietà degli immobili del convivente.

Immobili lasciati a mezzo di testamento olografo alle nipoti della convivente.

Imprenditore chiede di accertare l'inadempimento dell'impegno di ritrasferimento, la titolarità del relativo personale diritto di proprietà sulle medesime, l'inefficacia/nullità della disposizione testamentaria della convivente o, in subordine, la condanna al risarcimento dei danni quantificato nel valore degli immobili.

Decisione:

1) obbligo di ritrasferimento del bene deve essere adempiuto dal fiduciario acquirente a prescindere dalla relativa eventuale richiesta da parte del fiduciante venditore

2) in caso di inadempimento: responsabilità da inadempimento e dal momento che il negozio fiduciario produce un rapporto obbligatorio limita l'efficacia reale nei confronti dei terzi, e di conseguenza anche la legittimazione del fiduciario a disporre del bene sia "inter vivos" che

Intestazione fiduciaria

• Prescrizione (decennale)

• *Dies a quo* rappresentato dal rifiuto opposto dal fiduciario alla richiesta di ritrasferimento in adempimento del patto e non dal momento della intestazione fiduciaria dal momento che il pactum fiduciae non può comportare fin dall'origine l'obbligo di mantenere l'intestazione fiduciaria per tutto il tempo necessario a conseguire le finalità del patto.

• Prima della richiesta esiste una obbligazione di trasferimento a richiesta → non una obbligazione inadempita, ma una obbligazione rispetto alla quale non è ipotizzabile un adempimento o una costituzione in mora prima della richiesta che dell'obbligazione rappresenta il presupposto.

• lo scopo perseguito dalle parti non può, normalmente, essere raggiunto con una intestazione solo istantanea ma l'intestazione è destinata a permanere sino a quando lo scopo del patto fiduciario non sia stato realizzato

• Accostamento al comodato senza determinazione di durata

• Cass. 6.5.2005, n. 9402, Cass. 16.11.20011, n. 14375

Trasferimenti durante il rapporto

• **b) facendo valere la tutela propria della tipologia di trasferimento (restituzione, indennità)**

• Modalità di effettuazione dei trasferimenti peculiari

• Ampliamento della comunione mediante convenzione matrimoniale → tutela dipende da configurazione dell'atto di conferimento in termini di liberalità

• Acquisto e attribuzione di beni e di somme rimasti nella materiale disponibilità dell'altro/a → se e quale tutela dipende da configurazione in termini di

• a) Adempimento di obbligazione naturale → arricchimento senza causa

• b) Donazione e liberalità indirette → revocazione, restituzione (forma/eccedenza rispetto a liberalità d'uso)

• c) contratti ad efficacia obbligatoria (Mutuo/comodato) → restituzione

Arricchimento senza causa

*Tra conviventi

*Prova della mancanza di giusta causa → non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. 25554/2011)

Obbligazione naturale presuppone **spontaneità, proporzionalità e adeguatezza** → entità delle prestazioni da parametrare sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto

*a) pagamento (parte di) immobile intestato all'ex-partner: Cass. 18632/2015

*b) acquisto arredi dell'immobile di proprietà personale del partner: Cass. 11330/2009

*c) donazione di beni di ingente valore non configurabili come liberalità d'uso: Cass. 18280/2016

*d) corresponsione di somme: Cass. 1277/2014

.

Donazione

- Diretta:

*trasferimento di beni mobili, di (quote di) immobili, di somme di denaro senza che risulti un diverso titolo giustificativo (Cass. 9864/2014), di strumenti finanziari a mezzo giroconto (Cass. SU 18725/2017)

*Forma solenne

- Indiretta:

*Pagamento (o erogazione somme necessarie per acquisto) bene intestato (in parte/del tutto) a nome dell'altro

*No forma solenne

*Coniugi in comunione: ipotesi peculiare attraverso la dichiarazione di assenso *ex art. 179, comma 2, c.c.* del coniuge formalmente non acquirente, ma partecipante alla stipula dell'atto di acquisto, relativa all'intestazione personale del bene immobile o mobile registrato all'altro coniuge (Cass. 9.11.2012, n. 19513: qualifica come donazione indiretta (collazione) l'acquisto di un immobile successivo al matrimonio da parte di un coniuge, il cui prezzo era stato pagato al venditore dall'altro, negando rilievo alla contraria dichiarazione di quest'ultimo contenuta nell'atto di acquisto).

Revocazione della donazione

*Per ingratitudine → presuppone ingiuria grave (art. 801 c.c.): manifestazione esteriorizzata, palese ai terzi, da parte del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento (formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali)

*Cassazione civile, sez. II, 31/10/2016, n. 22013: la ragione dell'ingratitudine non riposa nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito.

*Cassazione civile, sez. II, 04/11/2011, n. 22936: integra ingiuria grave l'infedeltà della moglie - molto più giovane del marito - la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale che si era tradotta in uno stato di abbandono del coniuge bisognoso di assistenza

*Cassazione civile, sez. II, 28/05/2008, n. 14093: la condotta della moglie che aveva intrattenuto per lungo tempo una relazione extraconiugale con modalità oggettivamente irraguardose nei confronti del coniuge, sfociata nell'abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli.

Restituzione

Cass. 7 maggio 2014 n. 9864

Conviventi more uxorio

Erogazione somme di denaro

Ingiunzione di restituzione

Rifiuto: consegna non a titolo di mutuo ma di donazione motivata dal desiderio di aiutarlo in un momento contingente di difficoltà.

Merito: le attribuzioni patrimoniali hanno "una componente che fa leva sull'affetto e la solidarietà familiare", al fine di far funzionare meglio il ménage; spettava all'attore dimostrare il contrario e cioè che si trattasse di un prestito

Decisione: difetto prova del titolo giustificativo della restituzione (insufficienti dichiarazioni ricognitive del debito, prova della consegna di assegni)

Trattandosi di donazioni di modico valore: no forma scritta, basta *traditio*.

Accessione e migliorie a beni di proprietà di uno dei coniugi, fatte con provvista dell'altro

Esigenze di riequilibrio in presenza di contributi che il coniuge arrechi alla sfera patrimoniale dell'altro incrementandone la consistenza attraverso

il pagamento di opere, costruzioni, piantagioni, (destinate ad essere acquistate a titolo originario in virtù del meccanismo dell'**accessione** dal momento che l'opera non ricade in comunione qualora questo sia il regime prescelto dalla coppia)

o

il finanziamento di **riparazioni/miglioramenti/addizioni**,

Ove non suscettibili di rimozione e restituzione

Accessione

se le costruzioni, piantagioni o opere sono state eseguite dal proprietario dei materiali sul fondo altrui (art. 936), la proprietà delle opere si acquista non appena è avvenuta l'incorporazione, ma può perdersi *ex tunc* allorché il proprietario del suolo scelga di domandare la rimozione di quanto è stato realizzato;

Ius tollendi:

decadenza di sei mesi decorrenti dal giorno della notizia dell'incorporazione,

precluso nell'ipotesi di buona fede del terzo o quando le addizioni siano state fatte con la consapevolezza e senza l'opposizione del proprietario del suolo.

Se si verifica acquisto per accessione → principi dell'arricchimento senza causa: il proprietario del suolo deve pagare al proprietario dei materiali la somma minore tra il valore di questi e l'aumento di valore arrecato al fondo.

Se viene chiesta la rimozione, consegue il risarcimento dei danni subiti dal proprietario.

Accessione

Principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità

Principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c. non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto:

Più che di un acquisto si tratta di mera "espansione" del diritto del proprietario del fondo

Gli acquisti destinati a cadere in comunione sono quelli a titolo derivativo, essendone espressamente prevista nell'art. 177 c.c. una genesi di origine negoziale (ma deroga pattizia/legale) mentre qui l'acquisto avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà

→ la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi **sul terreno di proprietà personale di uno di essi** è a sua volta **proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo**, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito, spetta, previo **assolvimento dell'onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico**, il diritto di **ripetere** nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine.

Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2013, n. 16670

Accessione

Tutela del coniuge sul piano obbligatorio e non reale

L'indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 936 c.c. al coniuge che ha contribuito a costruire l'immobile sul fondo di proprietà esclusiva dell'altro coniuge costituisce **debito di valore** ed è commisurato al valore di mercato dei materiali utilizzati ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l'accessione, con la conseguenza che il relativo credito deve essere rivalutato secondo gli indici Istat dalla data della domanda.

Cassazione civile, sez. II, 30/05/2013, n. 13603

Migliorie

Ipotesi della ristrutturazione di immobili intestati a uno dei coniugi con sostanze esclusivamente o parzialmente dell'altro.

Richieste di restituzione somme o indennizzo

Profili da valutare:

Potenziale operatività delle regole generali in materia di possesso e l'azione sussidiaria di cui all'art. 2041 c.c.

Incidenza dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia e proporzionato alle sostanze, la presunzione di gratuità degli apporti professionali e di beni nell'ambito della famiglia, l'ipotesi della donazione indiretta

Migliorie

1) Il possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le **riparazioni straordinarie** e a un'indennità per i **miglioramenti** recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione (art. 1150, 1° e 2° comma, c.c.). Indennità varia a seconda della buona o mala fede del possessore: nel primo caso, è pari all'**aumento di valore** conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti; nel secondo caso, alla **minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore** (art. 1150, 3° comma, c.c.).

2) Nel caso di **addizioni**, l'attività posta in essere dal possessore è equiparata a quella del terzo che, con materiali propri, esegua opere su fondo altrui: conseguentemente, si applica la disciplina dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramenti e il possessore è di buona fede, è dovuta un'indennità nella misura dell'**aumento di valore conseguito dalla cosa** (art. 1150, 5° comma, c.c.).

Migliorie

*Giurisprudenza di legittimità→ interpretazione molto ampia del dovere di contribuzione previsto dall'art. 143 c.c.: negato la restituzione al coniuge di somme, anche ingenti, spese per ristrutturazioni di immobile di proprietà dell'altro, in quanto si trattava di immobile destinato all'uso familiare.

*consistente intervento finanziario della moglie a titolo di concorso nelle spese relative alla ristrutturazione della casa di villeggiatura di proprietà del marito ma di uso familiare comune inteso come espressione di partecipazione alle esigenze dell'intero nucleo familiare in quanto il dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. non si esaurisce nel soddisfacimento dei bisogni minimi della famiglia, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.

*Cassazione civile, sez. I, 17/09/2004, n. 18749

Migliorie

*Giurisprudenza di merito→ favorevole all'accoglimento delle domande volte al riequilibrio delle attribuzioni patrimoniali effettuate in costanza di matrimonio o convivenza

*Applicazione art. 1150 c.c. in caso di ristrutturazioni immobiliari, in virtù della posizione di possessore del coniuge che effettua l'elargizione a tale scopo

*In via subordinata, azione di arricchimento ingiustificato ai sensi dell'art.2041 c.c.

*Tribunale di Modena, 6.4.2012→spese ristrutturazione casa coniugale di proprietà della moglie

*adempiere all'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, utilizzando tali somme per provvedere alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva della moglie poi destinato a casa coniugale, utilizzata da tutta la famiglia. Si tratta di scelta relativa all'indirizzo della vita familiare

*Su questa base non se ne ammette la ripetizione ma un ingiustificato arricchimento ad esclusivo vantaggio del coniuge proprietario dell'immobile: non il "diritto alla restituzione", ma il "diritto all'indennizzo", ex art. 1150 c.c. Sul rilievo che la spesa è andata ad aumentare il valore patrimoniale dell'immobile del coniuge esclusivo

Trasferimento della casa coniugale per effetto di accordo della separazione e benefici prima casa

Decadenza dai benefici "prima casa" goduti in sede di acquisto se vendita/donazione prima dei 5 anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto notarile di acquisto (salvo che si effettui il riacquisto di altra abitazione entro un anno dalla cessione): art. 1, nota II-bis, comma 4 della tariffa parte I del TUIR, D.P.R. 131/1986, lett. a).

Caso del coniuge proprietario dell'immobile ceduto ai figli/coniuge in esecuzione di un accordo di separazione o divorzio → decadenza anche in questo caso?

2 interpretazioni della Cassazione.

1 sfavorevole al contribuente: sì, decade perché il trasferimento di immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è **comunque riconducibile alla volontà del cedente e non al provvedimento giudiziale di omologazione** (Cass. 3.2.2014, n. 2273).

Trasferimento della casa coniugale per effetto di accordo della separazione e benefici prima casa

2 favorevole al contribuente: no, non decade perché

non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa" ma una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza svincolata dalla corresponsione di corrispettivi e quindi priva di intento speculativo

non rileva la diversa residenza di uno dei coniugi che avviano acquistato in regime di comunione (trasferimento entro 18 mesi da data del rogito a pena di decadenza) perché **il requisito della residenza va riferito alla famiglia** e quindi basta che ricorra con riferimento all'assegnatario

(Cass., 21.9.2017, n. 22023; Cass. 16.3.2016, n. 5156; Cass. 13.11.2015, n. 23225; Cass. 18.2.2014, n. 3753; Cass., 19.2.2014, n. 3931)

Trasferimento della casa coniugale per effetto di accordo della separazione e benefici prima casa

Tesi del favor fiscale per i negozi regolatori della vita familiare anche nella fase della patologia della coppia appare preferibile perché:

1) la sanzione della decadenza tende ad evitare operazioni speculative di cessione con agevolazioni fiscali mentre il trasferimento in attuazione dei patti di separazione è svincolato da qualsivoglia corrispettivo per cui mancano l'intento speculativo e il conseguimento di una somma da reimpiegare per l'acquisto di una nuova casa

2) altrimenti si ostacola, anziché favorire la composizione dei rapporti familiari in crisi

3) in linea con altri interventi normativi: l'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74, sull'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da qualsiasi altra forma di tassazione relativa ai provvedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 applicabile anche all'atto di trasferimento del 50% della casa coniugale in adempimento di accordo di separazione/divorzio (Circ. Ag. Entrate 2012)